



UNIVERSITÀ DI PARMA

IL RETTORE

Preso atto dello Statuto;

visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;

richiamato il *“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto Rettorale n. 26/2022 prot. n. 6045 in data 12.01.2022;

richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente in data 29 aprile e 24 maggio 2022, con cui è stata approvata la revisione del Regolamento medesimo, in particolare nel comma 6, dell’art. 12, rubricato *“Valutazione comparativa dei candidati”*;

ravvisata l’opportunità, per quanto sopra espresso, per ragioni di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, di procedere all’integrazione del predetto Regolamento, nella versione definitiva e coordinata con la citata integrazione, così come approvata dai suddetti Organi di Governo di Ateneo;

decreta

è emanato il *“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale di Ateneo.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi



Testo coordinato del

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

(emanato con D.R. n. 26/2022 prot. n. 6045 in data 12.01.2022, successivamente integrato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente n. CDA/29-04-2022/159 seduta del 29.04.2022 e n. SA/24-05-2022/69 seduta del 24.05.2022)

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure di valutazione comparativa, il regime giuridico ed il trattamento economico, spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.
2. L'Università degli Studi di Parma, con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ed entro le risorse disponibili, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti più oltre indicati nel presente Regolamento.
3. I contratti possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi.

Art. 2

Natura del rapporto e tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro, di diritto pubblico ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che si instaura tra l'Università ed il Ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il Ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.
2. L'Università degli Studi di Parma provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni ed alla responsabilità civile.
3. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010;
 - b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010.

Art. 3

Contratti di tipo a)

1. I contratti di tipo a) hanno durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
2. La valutazione avverrà sulla base di modalità e criteri così come determinati dal D.M. 24 maggio 2011 n. 242 "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti di cui all'art. 24 comma 3, lettera a) della legge 240/2010" e sarà effettuata sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata, da parte dell'apposita commissione



nominata dal Rettore, che opererà collegialmente, in un'unica seduta redigendo specifico verbale relativo alla procedura svolta.

3. I predetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.

4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

5. In caso di mobilità tra Atenei, i contratti verranno stipulati per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

Art. 4

Contratti di tipo b)

1. I contratti di tipo b) hanno durata triennale e sono riservati a coloro che versano in una delle seguenti condizioni previste dalla legge 240/2010:

- aver usufruito di contratti di tipo a) di cui al precedente art. 3;
- aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della citata legge 240/2010;
- essere in possesso del titolo di specializzazione medica;
- aver fruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
- aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

2. I predetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale ivi richiamata e con la programmazione annuale.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010 previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di Ricercatore di cui all'art. 4 del presente regolamento ovvero di durata almeno pari a quella dei contratti per i posti di Ricercatori di cui all'art. 3 del medesimo regolamento.

3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del Ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di Governo ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.

Art. 6

Modalità di attivazione delle procedure di valutazione comparativa



1. I Dipartimenti formulano le proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 1 al Magnifico Rettore, nell'ambito delle risorse all'uopo disponibili.
2. Le proposte devono contenere:
 - a) la tipologia di contratto richiesto, di cui agli artt. 3 e 4, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
 - b) la sede di servizio;
 - c) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al Ricercatore;
 - d) le modalità di svolgimento delle ore di didattica, didattica integrativa e l'indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di 120 ore;
 - e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché l'indicazione di ogni elemento utile al fine della valutazione dei candidati secondo quanto indicato dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243 e, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, l'attività clinica/assistenziale pertinente con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;
 - f) eventuale richiesta di formulazione della graduatoria di merito;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici;
 - h) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - i) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
 - j) le modalità di copertura del posto;
 - k) il trattamento economico previsto nonché le modalità di copertura finanziaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 7

Bando di selezione

1. Approvata l'attivazione delle procedure dal Consiglio di Amministrazione, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università, il bando di selezione è emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando riporta le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 8

Forme di pubblicità del bando di selezione

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui siti web dell'Ateneo, del MUR e dell'Unione Europea.

Art. 9

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di cui all'art. 3 sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'Estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di Scuola di specializzazione medica.
2. Fermo restando quanto indicato nei commi 1 e 2, alle procedure per il conferimento dei contratti di cui all'art. 4 possono partecipare esclusivamente:
 - a) i candidati che hanno usufruito del contratto di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero;



- b) i candidati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero;
- c) i candidati in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero;
- d) i candidati che hanno fruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero;
- e) i candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 04.11.2005 n° 230.

3. Sono esclusi dalle procedure di selezione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di Professore di prima o di seconda fascia o come Ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Parma o presso altri Atenei italiani, Statali, non Statali o Telematici nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10

Domande di partecipazione

1. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione sono indicate nel bando di selezione pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo.

Art. 11

Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto Rettorale su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
2. La Commissione è composta da almeno tre Professori Universitari di prima o seconda fascia, in prevalenza appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. I componenti della Commissione sono scelti fra Professori appartenenti al Settore Concorsuale o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.
4. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.
5. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
8. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni decorrenti dalla data di nomina.



9. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 12

Valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti

1. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione dei candidati in conformità e secondo i criteri definiti dall'art. 24 della legge 240/2010 e dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità della attività assistenziale svolta.

All'atto dell'insediamento, la Commissione predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti parametri:

- titoli e curriculum: fino a un massimo di punti 40;
- produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 60.

Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, così come richiesta nel bando. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Qualora i candidati siano in numero superiore a 6, al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati, in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2, lett. c), dell'art. 24 della legge 240/2010.

3. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

4. La valutazione preliminare dei candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione.

5. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, per lo svolgimento della quale l'Ateneo prevede la possibilità dell'utilizzo delle piattaforme informatiche indicate nel Bando, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue:

- una valutazione complessiva almeno pari a 70 su 100.

In caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, la Commissione, tenuto conto del punteggio minimo di cui sopra, individua il vincitore e formula una graduatoria di merito, qualora prevista nel bando, come da richiesta del Dipartimento proponente.

6. La graduatoria rimarrà valida per 6 (sei) mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini delle successive eventuali proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, per le sole seguenti motivazioni:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore o chiamato a seguito dello scorrimento della graduatoria dal Consiglio di Dipartimento a ricoprire il posto;



- mancata assunzione in servizio del candidato vincitore o chiamato a seguito dello scorrimento della graduatoria, nei termini stabiliti;
- recesso dal contratto, durante i tre mesi di prova, di cui al comma 3 dell'art. 15 e al comma 2 dell'art. 19, del presente regolamento;
- impossibilità di procedere alla chiamata del candidato vincitore o chiamato a seguito dello scorrimento della graduatoria per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quali, ad esempio, il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo accademico straniero, ovvero in presenza di parere sfavorevole, emesso dal MUR ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 662/2016, relativamente alla corrispondenza accademica delle attività svolte all'estero oggetto di valutazione al fine della ammissibilità del candidato alla procedura selettiva.

7. Gli atti della procedura, nonché il Decreto Rettorale di approvazione degli stessi, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di approvazione atti è altresì pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo. Viene data comunicazione al Dipartimento richiedente dell'avvenuta pubblicazione del Decreto stesso ai fini della chiamata di competenza.

Art. 13 **Proposta di chiamata**

1. La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 23 e dall'art. 10, comma 2 punto 10 del vigente Statuto di Ateneo, nonché dall'art. 24, comma 2, lettera d) della Legge n. 240/2010.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Magnifico Rettore la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Nei soli casi previsti dal comma 6 dell'art. 12 del presente regolamento, il Dipartimento interessato, nel rispetto della propria programmazione annuale del personale, fatti salvi i vincoli di legge in materia di assunzione, può motivatamente proporre, al Magnifico Rettore, la chiamata del candidato immediatamente successivo utilmente collocato nella graduatoria di merito, al fine della approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro il quale decorre, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione, salvo motivata richiesta di deroga da parte del Dipartimento per un periodo che non superi 120 giorni e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti temporali imposti dalla vigente normativa.

Art. 14 **Natura e stipula del contratto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione indicata sul bando.
2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il Ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il regime di impegno a cui è assoggettato il Ricercatore;
 - d) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto agli articoli 3, 4 e 6, lett. c) e d);
 - e) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
 - f) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;



g) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 19.

Art. 15 Rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.

2. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

3. Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento, nonché con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della legge 240/2010, interscambiati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. L'impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

6. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.

7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

8. I Ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

9. Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.

10. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

11. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

12. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno.



Art. 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.
2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di tipo a) è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato, secondo il regime di impegno.
3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di tipo b) è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato, elevato fino ad un massimo del 30 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo il regime di impegno.
4. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 17

Trattamento fiscale e previdenziale

1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 18

Incompatibilità

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
 - b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - c) con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi;
 - d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di Ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Ai Ricercatori a tempo pieno di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo, previo parere vincolante del Direttore di Dipartimento.
4. I Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

Art. 19

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il Ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il



diritto di trattenere al Ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 20

Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. L'Ateneo può procedere alla copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta nei casi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.
3. Ai Ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento, fatte salve le eventuali differenti disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il Ricercatore è risultato vincitore.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.